



COMUNE DI POZZAGLIO ED UNITI

Provincia di Cremona

Via Roma, 37 – 26010 POZZAGLIO (Cr) – Tel. 037255125 – Fax 037255266 – C. F. 00330950197
e-mail: info@comune.pozzaglio.cr.it - pec: comune.pozzaglio@pec.regione.lombardia.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE N. 4 ADUNANZA DEL 30/03/2021

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (ART. 1 COMMI 738/783 LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160): ALIQUOTE ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno** il giorno **trenta** del mese di **Marzo** alle ore **20:30**, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale,

Previo esperimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, vennero oggi convocati a seduta in presenza nel rispetto delle misure prescritte ed idonee a prevenire e contrastare il rischio di contagio per pandemia da Covid-19, i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME	FUNZIONE	PRESENZA
CARUCCIO BIONDO	Sindaco	X
CERUTI ALESSANDRO	Vice Sindaco	X
ALDOVINI MASSIMO	Consigliere	X
FORTUNA VANESSA	Consigliere	X
PASINI MAURO VIRGILIO	Consigliere	X
DE ROS AREZIA	Consigliere	X
BEDULLI LUCA	Consigliere	X
BETTONI MATTEO	Consigliere	X
TUSI ANGELO	Consigliere	X
CHIARI DANIELA	Consigliere	X
MARINELLI MAURO	Consigliere	

Totale presenti : 10

Totale assenti : 1

Partecipa il **Segretario Comunale Dott.ssa Mariateresa Caporale** con le funzioni previste dall'art. 97 comma 4) lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Essendo legale il numero degli intervenuti, **Biondo Caruccio, Il Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il **Sindaco** introduce l'argomento posto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.";

RICHIAMATA la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in particolare i commi da 748 a 757 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1

della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.;

ATTESO che, dalla lettura delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

RICHIAMATI:

- l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;
- l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

VISTO l'art. 30 comma 4 del Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» che proroga al 30.04.2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/23:

«Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo e' autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000»;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28/03/2019 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2019 le aliquote e le detrazioni delle imposte IMU di cui alla legge 147/2013;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 18.05.2016 avente per oggetto «Determinazione dei valori di riferimento delle aree fabbricabili ai fini dell'IMU per l'anno 2016»;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 24/07/2020 con la quale veniva istituita la nuova imposta e con la quale venivano determinate le tariffe per l'anno 2020;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno*

effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

VISTO l'art. 138 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che abrogando il c. 779 della L. n. 160/2019 rende applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero l'approvazione delle tariffe e aliquote tributarie da adottarsi entro il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione (quest'ultimo prorogato al 31 luglio 2020 dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede che “Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze (https://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC_newDF/sceltaregione.htm), entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.”;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate di cui all'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446;

VISTA altresì la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei Comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione rispettivamente, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile espressi dal Responsabile del Servizio programmazione e gestione economica e finanziaria, personale e gestione entrate e servizi fiscali, biblioteche, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto del Comune di Pozzaglio ed Uniti
- il Regolamento di contabilità dell'ente.

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Tusi e Chiari) espressi per alzata di mano dai n. 10 presenti,

DELIBERA

- 1) **DI CONFERMARE** per l'anno 2021 le aliquote già determinate per l'anno 2020 nelle misure di cui al prospetto che segue:

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze, così come definite dall'art.13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	6 per mille

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune (Art. 1, c. 747, lett. c) della L. 27 dicembre 2019, n. 160)	10,6 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti	9,8 per mille
Aliquota per immobili locati a canone concordato di cui alla L.9 dicembre 1998 n.431 (Art. 1, c. 760, lett. c) della L. 27 dicembre 2019, n. 160)	10,6 per mille, da ridurre al 75 per cento
Aliquota per i fabbricati produttivi di cat. D	10,6 per mille, di cui 7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato
Aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola	1 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili	9,0 per mille

- 2) **DI DARE ATTO** delle assimilazioni ad abitazione principale previste dall'art. 1 comma 741 lett. C), nn. Da 1 a 5 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160;
- 3) **DI ASSIMILARE** ad abitazione principale le fattispecie previste dal comma 741, lett. C) n. 6 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, che recita: *"Su decisione del singolo comune, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;"*;
- 4) **DI DARE ATTO** che la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, quantificata nell'importo di € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica (comma 749 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160);
- 5) **DI CONFERMARE** la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 18.05.2016, i valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2020 da parte dei relativi soggetti passivi;
- 6) **DI STABILIRE** che la riscossione dell'Imposta Municipale Propria dovrà essere effettuata nei in due rate, con scadenza rispettivamente 16 giugno e 16 dicembre, ferma restando la facoltà di pagare in un'unica soluzione annuale entro il 16 giugno;
- 7) **DI DARE ATTO** che tali aliquote e tariffe, successivamente all'approvazione da parte del Consiglio Comunale, saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- 8) **DI DARE MANDATO** all'ufficio Segreteria per la pubblicazione della presente deliberazione nell'Albo Pretorio online del Comune di Pozzaglio ed Uniti;
- 9) **DI DARE ATTO** che, trascorsi i 15 giorni di pubblicazione, tale deliberazione sarà inclusa nell'elenco semestrale dei Provvedimenti degli organi di indirizzo politico, ex art. 23 D.Lgs. n. 3/2013 e s.mm.ii.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (ART. 1 COMMI 738/783 LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160): ALIQUOTE ANNO 2021

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Biondo Caruccio

*Il presente documento è sottoscritto digitalmente
ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mariateresa Caporale

*Il presente documento è sottoscritto digitalmente
ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.*